

l'autorità di pubblica sicurezza non la farà. Tutti sanno che in queste cose molto dipende dall'umore delle persone che esercitano quest'autorità. Sappiamo per prova che sotto il vecchio Governo vi erano nella polizia persone le quali si compiacevano d'infastidire il prossimo, e ben potrebbe darsi che se ne trovassero ancora per l'avvenire. La legge deve provvedere a questo inconveniente. Una misura conforme a quella che si volle stabilire in questa legge, ha, o almeno aveva vigore pochi anni fa nella Toscana, in cui, se ben mi ricordo, i forestieri dovevano ogni due mesi ottenere dal buon Governo un permesso di soggiorno. Ma quelli che già da lungo tempo abitavano nel Ducato ricevevano de' permessi per un tempo più lungo assai. Senonchè ivi era in quel tempo lasciato all'arbitrio delle autorità il concedere o negare quei permessi più lunghi di due mesi; il che qui non si potrebbe fare.

Mi pare che si potrebbe anche nella presente legge stabilire che gli stranieri da lungo tempo dimoranti nello Stato possano ottenere dalle autorità de' permessi di soggiorno di una lunghezza molto maggiore, e così verrebbe ad alleggerirsi questa loro obbligazione che a lungo andare riuscirebbe vessatoria.

**OLDOINI.** Chiedo la parola per dare alcuni schiarimenti in proposito alla Toscana.

In Toscana l'autorità del buon Governo aveva facoltà, non so se tacita ovvero espressa, di prolungare le carte di soggiorno di tre a sei mesi, e qualche volta anche di più. La legge però prescriveva tre mesi; ma i forestieri che non vi erano domiciliati, che però vi stavano per qualche tempo considerevole, ne ottenevano una tutti i mesi, e qualche volta ancora più sovente: questo è succeduto a me.

**IL PRESIDENTE.** Do comunicazione alla Camera di tre emendamenti.

Il primo è del deputato Brofferio, il quale vorrebbe si sostituisse all'articolo 1° della Commissione questa sua proposta:

« Allorchè uno straniero dimorante negli Stati si rendesse contravventore alle leggi o ai regolamenti in vigore, sarà evocato dinanzi ai tribunali competenti e non potrà essere espulso fuorchè per sentenza dei tribunali medesimi. »

Il secondo è del deputato Dalmazzi, il quale modificherebbe la seconda parte del 1° paragrafo, siccome risulta da' termini seguenti:

« Gli stranieri, non muniti di regolare passaporto, dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo ove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno. Questo permesso verrà loro rilasciato gratuitamente, purchè diano il loro nome, cognome e patria, e fissino il loro domicilio. »

Il terzo è del deputato Depretis, il quale modificherebbe pure la seconda parte del 1° paragrafo nel seguente modo:

« Gli stranieri, non muniti di regolare passaporto, dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo ove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno da rinnovarsi ogni bimestre. Questo permesso verrà loro rilasciato gratuitamente, purchè facciano conoscere i propri mezzi di sussistenza, anche per semplice dichiarazione di proba cittadino. »

Se nessuno domanda la parola.... (Gazz. P.)

**BROFFERIO.** Domando la parola per spiegare il mio emendamento. Dopo gli schiarimenti del deputato Guglianetti mi sono persuaso che una savia disposizione è contenuta nell'articolo 1°; e mi piace che sia tolta alla polizia la facoltà di espellere gli stranieri, facoltà che saggiamente si è trasferita nei tribunali ordinari.

Il problema del signor Pescatore non parmi di difficile risoluzione.

Come si può contendere allo straniero che rispetta le nostre leggi di rimanere negli Stati nostri?

E egli onest'uomo? Nessuno ha diritto di turbarlo.

Commette egli qualche delitto in questi Stati? Egli è soggetto come qualunque altro alle nostre leggi penali.

Viene egli dall'estero colla taccia di una sentenza che gli gravi sul capo? In questo caso la sentenza è criminale o è correzionale.

Se è criminale, esistono trattati di estradizione; e a voi corre obbligo di restituirlo al suo Governo.

Se è correzionale, voi non potete contendergli l'asilo a cui ha diritto.

Non si può dunque espellere uno straniero se non in virtù di precedenti trattati, o per suo proprio fatto contrario alle leggi esistenti.

E nessuno dee giudicarlo che i tribunali.

Ho voluto pertanto con questo mio emendamento conservare ciò che ravvisai di umano e di giusto nell'articolo, togliendo ciò che parvemi improvvido e inutilmente molesto.

Voglio tolto un arbitrio alla polizia, ma non voglio confermato un antico abuso che noi dobbiamo riprovare. (Bene) (Gazz. P., Conc. e Risorg.)

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti ha la parola.

**GUGLIANETTI.** Domandi prima se è appoggiato.

**IL PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se l'emendamento del deputato Brofferio è appoggiato.

(È appoggiato).

Fu presentata or ora un'aggiunta all'articolo primo del deputato Buffa, concepita in questi termini:

« Agli stranieri che da tempo non minore di due anni abitassero nello Stato, potrà l'autorità di pubblica sicurezza concedere dei permessi di soggiorno rinnovabili di semestre in semestre. »

Domanderò se l'emendamento proposto dal deputato Dalmazzi sia appoggiato; lo rileggerò alla Camera: l'articolo emendato dal deputato Dalmazzi sarebbe il seguente:

« Gli stranieri non muniti di regolare passaporto dovranno, fra tre giorni dal loro arrivo nel luogo ove si fermano, ottenere dalle autorità di pubblica sicurezza un permesso di soggiorno. Questo permesso verrà loro rilasciato gratuitamente, purchè diano il loro nome, cognome e patria, e fissino il loro domicilio. »

**IL PRESIDENTE.** Questo emendamento è egli appoggiato?

(Non è appoggiato).

Viene un emendamento del deputato Depretis, di cui si è già dato lettura.

Domanderò se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti....

**GUGLIANETTI, relatore.** Io l'avevo già domandata.

**PRESIDENTE.** Il signor Guglianetti ha la parola.

**GUGLIANETTI, relatore.** Il signor avvocato Brofferio nel proporre il suo emendamento ci disse di voler lasciare la parte buona e benefica dell'articolo, e toglierne invece la parte la quale, a suo avviso, se non si può dire cattiva, è meno buona ed innocua. Io credo che tutte le parti del progetto siano buone ed utili; perchè le leggi di polizia, che sotto il nome di pubblica sicurezza sono in vigore nel nostro paese, sono così confuse e disordinate, ch'egli è impossibile comprenderle tutte in una sola forma di regolamento. Dacchè non solamente al Re apparteneva nei tempi andati la potestà di